



I CALENDARI VENATORI PROPOSTI DA CACCIAINFIERA

CALENDARIO VENATORIO 2010 – 2011 della REGIONE VENETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1730 del 29 GIU. 2010

OGGETTO:

Stagione venatoria 2010-2011. Approvazione del calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 50/1993).

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Viene approvato l'annuale calendario venatorio regionale che regolerà l'esercizio della caccia nel Veneto per la stagione 2010-2011, sentite le Province ed il parere tecnico-scientifico dell'ISPRA.

L'Assessore regionale Daniele Stival riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica – INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, ora ISPRA), approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

- a) le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della legge n. 157/92;
- b) il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto ad invitare le Province ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2010/2011 come dedotti dai commi 2 e 3 dell' art. 16 della L.R. n. 50/93.

La competente Struttura regionale ha quindi provveduto a trasmettere all'ISPRA il progetto di calendario venatorio 2010/2011 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro prot. n. 20472/T-A11 del 10.06.2010, facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha rappresentato una sostanziale condivisione in ordine all'impostazione del calendario, fatto salvo il suggerimento ad operare taluni approfondimenti su alcune tematiche, come di seguito riportato.

1) ANTICIPAZIONE DEL PRELIEVO

Nel merito del suggerimento di limitare l'orario di caccia sino alle ore 13.00, si ritiene che l'applicazione del suggerimento medesimo comporti un incremento della pressione venatoria nell'arco della giornata, e ciò in un periodo (appunto la pre-apertura) nel quale i prelievi venatori sono concentrati su un numero limitato di specie. Si ritiene pertanto che l'esercizio venatorio nelle giornate ammesse alla pre-apertura debba essere consentito nell'arco dell'intera giornata venatoria. Per quanto riguarda invece la limitazione territoriale alla specie merlo si conferma che, in territorio veneto, la specie è ovunque presente, dalla zona montana alla zona lagunare e valliva; la specie risulta pertanto prelevabile in "pre-apertura" anche in pianura (come da compendio tecnico-scientifico che accompagna il Piano faunistico-venatorio regionale 1996-2001).

Da ultimo si evidenzia che le due giornate di pre-apertura alla sola specie Tortora (*Streptopelia turtur*) si giustificano anche sotto i profili di un contenimento dei danni in un momento particolarmente critico per talune produzioni agricole.

2) PERIODI DI CACCIA

Si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole dodici giornate) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi). Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nel suddetto arco temporale) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

3) FORME DI CACCIA

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alla caccia vagante con l'ausilio del cane, che non dovrebbe protrarsi oltre la fine del mese di dicembre, si dà atto che il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano (per il quale si rende necessario l'utilizzo del cane) è consentito sino al 30 dicembre 2010 con deroga al 31 gennaio 2011 limitata alle Aziende faunistico-venatorie e alle Aziende agro-turistico-venatorie.

Per quanto concerne le altre specie cacciabili nel mese di gennaio, si evidenzia che il relativo prelievo viene realizzato prevalentemente da appostamento.

4) SPECIE OGGETTO DI CACCIA

Per quanto concerne la pernice rossa (*Alectoris rufa*) si ritiene che le riserve formulate da parte dell'ISPRA (concernenti l'inquinamento genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un taxon non autoctono) siano superabili alla luce dei riscontri tecnico-scientifici a suo tempo operati nel Veneto in occasione della predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale 1996-2000.

Al riguardo si richiama quanto, nel merito, viene evidenziato dal richiamato compendio tecnico-scientifico che accompagna detto Piano (pagina 67): "Attualmente viene reintrodotta in discreto numero quale oggetto di gare cinofile oppure in Aziende agro-turistico-venatorie ed in Aziende faunistico-venatorie, dato che il suo allevamento in cattività non presenta difficoltà di rilievo. In poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé e non si conoscono episodi di nidificazione".

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna introduzione in natura di specie alloctona, e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

Per quanto riguarda le specie lepore bianco (*Lepus timidus*), pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) e coturnice (*Alectoris greca*), si dà atto che le medesime sono oggetto di prelievo:

>sulla base dei calendari venatori integrativi e dei piani di abbattimento approvati dalle Province per la Zona faunistica delle Alpi (art. 16, comma 4 della L.R. 50/93);

>sulla base di censimenti specifici volti a stabilire il numero di capi prelevabili localmente.

Per quanto concerne la specie stanziale starna (*Perdix perdix*), nel prendere atto che è in corso di definizione un Piano d'azione nazionale specifico per detta specie, si evidenzia che il progetto di calendario venatorio regionale 2010-2011 trasmesso all'ISPRA introduce (su richiesta delle Amministrazioni provinciali) significative limitazioni all'attività venatoria avente per oggetto le specie stanziali: vengono infatti introdotte le cosiddette giornate fisse (due o tre, a fronte delle cinque consentite in caso di libera scelta) o l'obbligo di predisporre piani di prelievo (Provincia di Rovigo). Di tali limitazioni beneficerà anche la specie stanziale starna.

Si dà comunque atto che, alla luce del parere ISPRA che verrà reso noto alle Province venete per il tramite della notifica del presente provvedimento, la competente Struttura regionale istruirà eventuali richieste di ulteriori limitazioni (o di divieto venatorio) a carico della specie stanziali e della specie Starna in particolare, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto non solo di un eventuale provvedimento integrativo al calendario venatorio oggetto del presente provvedimento, bensì anche del redigendo Piano d'azione nazionale.

Per quanto concerne la specie combattente (*Philomachus pugnax*), si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell'art.18 della legge 157/92) che già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie combattente del tutto trascurabile.

Identiche considerazioni valgono per la specie moretta (*Aythya fuligula*), la cui somiglianza con la specie protetta moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) non riveste alcun risvolto pratico in termini conservazionistici proprio perché nelle aree umide (aree che ricadono in Rete Natura 2000) la specie moretta (*Aythya fuligula*) non è cacciabile ai sensi del richiamato Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni.

Coerente peraltro con le indicazioni dell'ISPRA è la diminuzione, rispetto alla passata stagione venatoria 2009-2010, dei carniere relativi alle suddette due specie.

5) GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE IN OTTOBRE E NOVEMBRE

Si prende atto innanzitutto che non risultano sussistenti riscontri tecnico-scientifici che attestino effetti negativi causati dalle giornate integrative alla migratoria (mesi di ottobre e novembre).

Si dà atto che le giornate integrative non sono previste all'interno delle Aziende faunistico-venatorie, e cioè nel territorio regionale dove vengono realizzati la quasi totalità dei prelievi di soggetti appartenenti alle specie migratrici acquatiche, specie segnalate dall'ISPRA quali meritevoli di particolare attenzione in termini di quantificazione dei carniere.

6) CARNIERI

Nel prendere atto delle osservazioni formulate dall'ISPRA, si evidenzia che il progetto di calendario venatorio ripropone l'attestazione del carniere massimo stagionale riferito alla migratoria della stagione venatoria 2009/2010, pur in presenza di riscontri diretti (censimenti) che attestano un progressivo incremento delle presenze di anatidi nel sistema vallivo-lagunare veneto.

7) ADDESTRAMENTO CANI

Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art.18, comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si evidenzia, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali, Enti in grado, sulla base di specifiche e consolidate competenze tecniche in materia faunistico-venatoria, di riscontrare nel concreto l'applicabilità al territorio veneto delle prospettazioni oggi proposte dall'ISPRA.

8) ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE

Da ultimo, per quanto concerne le ultime osservazioni prodotte dall'ISPRA attinenti ad aspetti non destinati ad avere effetti immediati sulla regolamentazione della caccia attraverso lo strumento del calendario venatorio, si rappresenta quanto segue:

- Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA Si evidenzia che nelle misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 (caccia nelle zone umide che ricadono nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto) si dà atto dell'entrata in vigore, dal 2009, del divieto dell'uso di pallini di piombo per la caccia nelle zone umide. Si evidenzia inoltre che le statistiche sui dati di abbattimento vengono effettuate dalle Province sulla base dei dati contenuti nei tesserini venatori, tesserini che debbono essere restituiti alle Province medesime entro il 31 marzo successivo alla chiusura della stagione venatoria (articoli 14, comma 6, e 35, comma 1 lettera c della L.R. n. 50/93). Per quanto concerne infine il controllo del bracconaggio, esso viene assicurato per il tramite della vigilanza venatoria, la quale può avvalersi, com'è noto, non solo degli agenti di vigilanza dipendenti dalle Province, ma anche delle guardie volontarie, del Corpo Forestale dello Stato, delle guardie addette ai parchi, della polizia giudiziaria, delle guardie giurate comunali, forestali e campestri, delle guardie private riconosciute, delle guardie ecologiche e zoofile (art. 27, comma 2 della Legge 157/92);

- Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati. Nel merito delle osservazioni formulate dall'ISPRA si osserva quanto segue:

a) non è dato sapere a quali recenti studi l'ISPRA faccia riferimento;

b) nessuna segnalazione dei pericoli paventati (impatti sulla sicurezza durante l'esercizio venatorio; impatti sulla conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi) è stata mai formulata dalle Amministrazioni provinciali e dalle Riserve Alpine venete;

c) rarissimi risultano i casi di comportamenti non etici da parte dei cacciatori (animali feriti e non recuperati);

- Valutazione d'incidenza della caccia sulla Rete Natura 2000 Si dà atto che la Regione Veneto ha già provveduto a dare piena applicazione ai principi contenuti nelle Direttive 79/409/CEE (ora abrogata e sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE) e 92/43/CEE. A tale riguardo si sottolinea che la regolamentazione dell'esercizio venatorio nelle aree SIC e ZPS che ricadono in territorio veneto si dovrà attenere alle specifiche misure di attenuazione stabilite dal Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 nonché alle prescrizioni emanate con il presente Calendario venatorio in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione del calendario venatorio regionale medesimo di cui al progetto facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato B.

Nel merito del calendario medesimo si evidenziano le novità più significative rispetto alla passata stagione:

- 1.vengono introdotte, su istanza delle Amministrazioni provinciali, limitazioni alla caccia alla selvaggina stanziale, limitazioni che prevedono prevalentemente la riduzione delle giornate assentite;
- 2.vengono riportate nel calendario medesimo le norme limitative per la caccia nelle ZPS, imposte dal Decreto ministeriale "Pecoraro Scanio" del 17 ottobre 2007, senza rinvio a successivo Decreto presidenziale al fine di conseguire una semplificazione a beneficio dell'utenza venatoria;
- 3.vengono ristabilite limitazioni ai carnieri giornalieri e stagionali relativi ad alcune specie di selvaggina migratoria acquatica (codone, canapiglia, moretta e combattente), in linea con le indicazioni dell'ISPRA;

Si da atto altresì, in relazione all'istanza formalmente trasmessa dalla Provincia di Verona per l'inserimento del cinghiale tra le specie cacciabili, che viene preannunciato un ulteriore provvedimento di Giunta regionale concernente la gestione anche a fini venatori della specie cinghiale.

Da ultimo si rende opportuno dare atto, a seguito di richieste di interpretazione delle norme concernenti l'istituzione e il funzionamento delle zone per l'addestramento cani (art. 9, comma 2 lettera e) della L.R. 50/93), che non sussistono impedimenti giuridici all'istituzione, da parte delle Province, di zone per l'addestramento cani a carattere temporaneo in corso di vigenza della pianificazione faunistico-venatoria provinciale, tenuto conto delle esigenze espresse anche dal mondo agricolo sotto i profili dell'indispensabile tutela delle colture.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell' art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni provinciali e del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Allegato A);

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

VISTO l'articolo 16 della L.R. 50/93;

VISTO l'Allegato D della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare ed emanare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2010/2011 così come riportato nell'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che la competente Struttura regionale istruirà le eventuali richieste di ulteriore limitazione dei prelievi dei soggetti appartenenti alla specie starna (*Perdix perdix*) prodotte dalle Amministrazioni provinciali e, per loro tramite, dagli ATC interessati, accompagnate da dettagliate proposte su base progettuale che evidenzino lo status locale delle popolazioni, il trend evolutivo e gli obiettivi gestionali perseguiti, il tutto a supporto di un eventuale provvedimento che integri il calendario venatorio oggetto del presente provvedimento;

4. di dare atto che la Giunta regionale provvederà ad emanare specifiche disposizioni per la gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (*Sus scrofa*);

5. di dare atto che non sussistono impedimenti giuridici all'istituzione, da parte delle Provincie, ai sensi dell'art. 9, comma 2 lettera e) della L.R. 50/93, di zone per l'addestramento cani a carattere temporaneo in corso di vigenza della pianificazione faunistico-venatoria provinciale, tenuto conto delle esigenze espresse anche dal mondo agricolo sotto i profili dell'indispensabile tutela delle colture

6. di provvedere alla trasmissione del calendario venatorio 2010-2011 di cui al presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alle Amministrazioni provinciali nonché alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario

Il Presidente

Dott. Antonio Menetto

Dott. Luca Zaia

1. Preapertura

Nelle giornate 1 e 2 settembre 2010 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Tortora (*Streptopelia turtur*).

Nelle giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1)Merlo (*Turdus merula*)
- 2)Tortora (*Streptopelia turtur*)
- 3)Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 4)Gazza (*Pica pica*)
- 5)Cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 6)Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

2. Apertura generale

Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 3, 9 e 10, nell'arco temporale che va dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a)Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010:

- 1)Starna (*Perdix perdix*)
- 2)Fagiano (*Phasianus colchicus*)
- 3)Allodola (*Alauda arvensis*)
- 4)Beccaccia (*Scolopax rusticula*)
- 5)Quaglia (*Coturnix coturnix*)

b)Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 20 dicembre 2010:

1)Tortora (*Streptopelia turtur*)

c)Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 23 dicembre 2010:

1)Merlo (*Turdus merula*);

d)Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 24 gennaio 2011:

1)Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

2)Gazza (*Pica pica*)

3)Cornacchia nera (*Corvus corone*)

4)Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

e)Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011:

1)Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

2)Folaga (*Fulica atra*)

3)Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

4)Alzavola (*Anas crecca*)

5)Mestolone (*Anas clypeata*)

6)Moriglione (*Aythya ferina*)

7)Cesena (*Turdus pilaris*)

8)Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

9)Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

10)Canapiglia (*Anas strepera*)

11)Porciglione (*Rallus aquaticus*)

12)Fischione (*Anas penelope*)

13)Codone (*Anas acuta*)

14)Marzaiola (*Anas querquedula*)

15)Moretta (*Aythya fuligula*)

16)Combattente (*Philomachus pugnax*)

17)Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

18)Colombaccio (*Columba palumbus*)

19)Frullino (*Lymnocryptes minimus*)

20)Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

21)Volpe (*Vulpes vulpes*)

f)Specie cacciabili dal 19 settembre 2010 al 29 novembre 2010:

1)Lepre comune (*Lepus europaeus*)

2)Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

g)Specie cacciabile dal 19 settembre 2010 al 30 dicembre 2010 esclusivamente nelle Aziende agriturismo-venatorie:

1) Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

h)Specie cacciabili dal 2 ottobre al 29 novembre 2010, fatto salvo quanto disposto al successivo punto 4. :

1)Daino (Dama Dama)

2)Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*)

3)Capriolo (*Capreolus capreolus*)

4)Cervo (*Cervus elaphus*)

5)Muflone (*Ovis musimon*)

6)Lepre bianca (*Lepus timidus*)

7)Pernice bianca (*Lagopus mutus*)

8)Fagiano di monte (Tetrao tetrix)

9)Coturnice (Alectoris graeca)

3. Caccia alla fauna stanziale: disposizioni a livello provinciale

Per la caccia alla fauna stanziale si applicano le seguenti disposizioni a livello provinciale:

PROVINCIA	A.T.C.	Disposizioni a livello provinciale
Padova	ATC 3	Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica
	ATC 1, ATC 2, ATC 4, ATC 5	Giornate settimanali ammesse: dal 19/9 al 17/10: mercoledì, sabato e domenica dal 18/10 a fine periodo ammesso: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica
Rovigo	Tutti gli ATC	La caccia alla fauna stanziale viene realizzata sulla base di piani di prelievo sperimentali approvati dalla Provincia di Rovigo, da predisporre previo censimento o stima della consistenza faunistica e con verifica dei dati relativi ai prelievi effettuati al termine della stagione venatoria. Ai fini della realizzazione dei piani di prelievo è disposta l'elevazione a 8 capi del carniere massimo stagionale alla lepore, fermo restando il limite giornaliero di 1 capo. L'orario della giornata venatoria dal 19.09.2010 al 05.10.2010 è fissato in via sperimentale dalle ore 07.00 alle ore 13.00 limitatamente alla specie lepore.
Treviso	Tutti gli ATC	Giornate settimanali ammesse: mercoledì e domenica
Venezia	ATC 1, ATC 2	Giornate settimanali ammesse: mercoledì, sabato e domenica

4. Caccia di selezione agli ungulati

La caccia di selezione agli ungulati è regolamentata dalla Delibera di Giunta regionale n. 1088 del 23.03.2010. Con successiva Delibera di Giunta regionale verranno emanate specifiche disposizioni per la gestione, anche a fini venatori, della specie cinghiale.

5. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

6. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3 l'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine	
Agosto	2010	dal 1° al 15	5.15 ora legale	21.30
		dal 16 al 30	5.30 ora legale	21.00
Settembre	2010	dal 1° al 15	5.45 ora legale	19.30
		dal 16 al 30	5.00 ora legale	19.15
Ottobre	2010	dal 2 al 14	6.15 ora legale	18.45
		dal 16 al 30	6.30 ora legale	18.15
		31 ottobre	5.45 ora solare	17.00
Novembre	2010	dal 1° al 15	6.00 ora solare	16.45
		dal 17 al 29	6.15 ora solare	16.30
Dicembre	2010	dal 1° al 15	6.30 ora solare	16.30
		dal 16 al 30	6.45 ora solare	16.30
Gennaio	2011	dal 1° al 15	6.45 ora solare	16.45
		dal 16 al 31	6.45 ora solare	17.00

7. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto al precedente punto 3 e ai successivi punti 8, 9 e 10 nonché avuto riguardo alle specie elencate nel presente calendario, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali; per la lepre, 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;

b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni, 10 canapiglie, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 50 codoni, 50 canapiglie, 15 morette e 15 combattenti); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

8. Carniere in preapertura per le specie merlo e tortora

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie merlo è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura (giornate 1, 2, 4, 5, 11, 12 e 18 settembre 2010) per la specie tortora è pari a 10 capi.

9. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 7 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

-fagiano (*Phasianus colchicus*) : 10 capi giornalieri 100 capi stagionali

-starna (*Perdix perdix*) : 5 capi giornalieri 50 capi stagionali

-lepre comune (*Lepus europaeus*) : 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 7 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2011.

10. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. Il prelievo è consentito dal 19 settembre 2010 al 31 gennaio 2011 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

11. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

12. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all'Allegato D alla L.R. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2010/2011 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al punto 2., con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Pernice bianca (*Lagopus mutus*), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l'autorizzazione di piani di prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute nell'Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;

e) lo svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), fischione (*Anas penelope*), moriglione (*Anas ferina*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), porciglione (*Rallus aquaticus*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), frullino (*Lymnocyrtus minimus*), pavoncella (*Vanellus vanellus*);

g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante, nonché con l'eccezione della caccia agli ungulati:

MACROAREA	PROVINCIA	GIORNATE SETTIMANALI
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	sabato e domenica
Delta del Po	RO	mercoledì e sabato
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	giovedì e domenica
Laguna Nord di Venezia	VE	mercoledì e sabato
Laguna di Caorle	VE	giovedì e domenica

13. Altre disposizioni

- a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. 50/93;
- b) l'utilizzo del piccione Columba livia quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili già precisati per la stagione venatoria 2009/2010 con DGR n. 3874 del 15.12.2009;
- c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;
- d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in particolare conformemente a quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale di cui all'articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.